



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

# Verso una nuova formazione

28 maggio 2013

AB



Con l'art. 22, comma 9, del d.l. 179/2012, il  
legislatore interviene in materia di formazione e  
aggiornamento indicando

....



**1) la necessità e l'urgenza di "rafforzare" i requisiti professionali di cui all'articolo 111 del Codice delle Assicurazioni**

+

**2) in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, IVASS dovrà riunire e armonizzare**

- la disciplina esistente in materia
- gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento a:
  - A. i prodotti formativi
  - B. i requisiti dei soggetti formatori
  - C. le caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.



Queste le linee guida della delega:

- 1) rafforzamento requisiti formativi;
- 2) riunificazione e armonizzazione della disciplina esistente e degli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione



È fuor di dubbio che la formazione assuma un ruolo centrale in tutti i settori operativi e lavorativi che vedono coinvolti interessi e diritti di primo piano e che richiedono particolare attenzione nei confronti della platea dei consumatori.

Ciò anche in ragione della lenta, ma progressiva, innovazione tecnologica nei commerci, della necessità di abbandonare mercati oramai saturi (e, quindi, poco redditivi) in favore di nuovi settori e - per quel che ci interessa - della spinta liberalizzatrice intesa a garantire la massima collaborazione tra soggetti coinvolti nel mercato dell'intermediazione assicurativa.



**Per come scritta, la delega fa coincidere la necessità di intervenire (inasprendoli) sui requisiti formativi anche in ragione dello sviluppo della negoziazione telematica.**

**La necessità di una formazione (qualificata) in ragione dello sviluppo tecnologico sembra lasciar intendere come il legislatore riconosca comunque nell'intermediario assicurativo una figura centrale nella negoziazione telematica del futuro**

...segue...



A mio modesto avviso, per quanto lo sviluppo della negoziazione telematica possa incontrare successo, soprattutto per certi tipi di prodotto (previdenziali, sanitari...), **non si potrà mai prescindere dal ruolo dell'intermediario**, quale consulente qualificato in grado di conoscere le esigenze del cliente (esigenze assicurative e finanziarie) e di guidarlo verso il prodotto più confacente a soddisfarle.



Si registra, semmai, la **necessità di rendere quanto più omogenei i requisiti formativi e polivalenti i prodotti formativi**, in modo da soddisfare esigenze di apprendimento/aggiornamento anche per materie affini (soprattutto quella bancaria/finanziaria)

Ciò nella speranza che per il futuro si possano costituire, senza troppo impacci amministrativi/burocratici, carriere e figure professionali capaci di rendere al cliente una consulenza a 360 gradi (es. consulente in materia di welfare - salute, previdenza e assicurazione)





Passiamo, ora, a dare un breve sguardo alle

Fonti normative (ed interpretative) di riferimento - sia nazionali sia di matrice europea - che a vario titolo si occupano della formazione, oltre alle relative proposte di modifica:

Dir. 2002/92

Codice delle Assicurazioni

Reg. 5 (artt. 2, 9, 10, 17, 21, 27, 38, 39, 40, 42, 57, 62)

Reg. 41 (artt. 18, 23)

Reg. 20 (per imprese, art. 5)

Esiti PC reg. 5 e 41, FAQ Ivass...

+

IMD 2

d.l. 179/2012



Commento della delega  
*sub*  
art. 22 del d.l. 179/2012

Cosa si intende per "rafforzamento" dei requisiti professionali?

Escluderei la necessità di aumentare il numero di ore da dedicare alla formazione iniziale e all'aggiornamento.

Per quanto riguarda la formazione iniziale, forse andrebbe rivisto l'orientamento che nega la possibilità di computare ai fini della formazione i meccanismi affiancamento sul campo.

Un discorso diverso deve essere svolto per l'aggiornamento che, salve novità in termini di prodotto, sembra doversi riferire alla disciplina giuridico/fiscale in materia assicurativa.

L'argomento per cui è difficile verificare l'effettiva l'adeguatezza di una simile formazione sul campo sembra essere un falso problema.

Dovrebbe esistere - sempre e comunque - una prova valutativa per la verifica delle conoscenze



Il tema poc'anzi passato in rassegna si incrocia con quello della corretta definizione di che cosa debba intendersi per "**docenti specializzati**" deputati a formare e aggiornare i singoli intermediari.

*Secondo IVASS, trattasi di soggetti: "con un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa (anche derivante da un'esperienza qualificata nel settore) che abbiano anche le necessarie capacità di trasferimento a terzi delle cognizioni da acquisire".*

Forse l'indicazione era troppo generica.

In questo senso sembra trovare ragione la delega dell'art. 22 volta ad un intervento di IVASS sui requisiti dei soggetti formatori.



Esiste un limite da non valicare nella definizione dei requisiti?

**Il rischio (per altri: la vera opportunità) è quella di creare una sorta di albo/registro dei formatori che se, da un lato, avrebbe il pregio di escludere dal mercato soluzioni di formazione/aggiornamento assicurativo scadenti, dall'altro finirebbe (forse) per creare degli oligopoli della formazione appesantendo ulteriormente gli incombenzi amministrativi in capo ad imprese e intermediari.**



Un diverso aspetto è quello che riguarda **l'opportunità/possibilità in concreto** (non condivisa dall'allora ISVAP) **di prevedere requisiti formativi e di aggiornamento differenziati a seconda del tipo di intermediario e delle attività che questi in concreto è chiamato a svolgere** (si pensi al caso degli intermediari ex art. 3.3 del Reg. 5)

Non si dimentichi che almeno per le reti distributive, il rischio dell'inadeguata formazione ricade (a seconda del tipo di intermediario) sulle imprese e sugli intermediari principali.

Sta a loro, quindi, di verificare se in concreto il soggetto preposto all'attività intermediatizia sia o meno formato per tale attività (oggi il tema è forse complicato dalle libere collaborazioni)



La necessità del rafforzamento dei requisiti formativi si incrocia anche, per espressa previsione di legge, con **l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.**

La partita di questi anni si è giocata per comprendere quale sia il limite oltre il quale la formazione d'aula (anche virtuale) finisce per diventare formazione a distanza (che per definizione di Ivass è: "*la formazione conseguita, senza l'ausilio di docenti, esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiale cartaceo o di strumenti informatici*").

La questione, ancora a mio modesto avviso, non attiene al mezzo (aula o supporto) ma al fine (l'effettiva formazione dell'intermediario).

L'elemento da presidiare è quindi quello della verifica delle competenze acquisite, indipendentemente dalle modalità di studio/appendimento (aula o distanza).



## Un ultimo spunto:

IVASS – se non verrà modificata sul punto la bozza di IMD 2 – dovrà ragionevolmente estendere i requisiti formativi anche ai dipendenti delle imprese dirette; ciò in ragione della probabile estensione a tali imprese di buona parte della disciplina sull'intermediazione (v. Bozza IMD2 3 luglio 2012).



Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

Restiamo in attesa di conoscere i contenuti della bozza  
di regolamento IVASS





Taurini & Hazan  
STUDIO LEGALE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE  
(@a\_bugli)